



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 92 DEL 06/10/2020

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

OGGETTO: - ORDINANZA PERMANENTE -
DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI PER LE ANNUALITÀ 2020/2021 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.11 DEL 02/04/2014, IN VIGORE DAL 07.10.2020 AL 31.05.2021, E CONTESTUALE REVOCA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 89 DEL 29.09.2020

Il Sindaco

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Torri del Benaco ha un'importante vocazione agricola, con la presenza di coltivazioni tipiche quali l'olivo;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola diffusa anche nella zona dell'Alto Garda Veronese e in particolare anche nel Comune di Torri del Benaco, in quanto è volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, al fine di attuare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo o addirittura eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- non è tecnicamente né economicamente sostenibile da parte degli imprenditori agricoli la raccolta di ramaglie e residui vegetali, la relativa diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di rifiuti più vicini, perché le caratteristiche orografiche dell'area del Monte Baldo, in particolare nella parte più a nord, comportano oneri logistici ed economici elevatissimi, tali da non poter essere sostenuti dagli agricoltori o dai proprietari che si dedicano alle coltivazioni, stante l'anti economicità, in alcuni casi, della stessa produzione agricola, tuttora praticata in molti casi a mero presidio di una tradizione secolare e di mantenimento del territorio, a tutela dei terreni dal progressivo avanzamento delle aree boscate. Negli ultimi tempi la pressione di quanto ammassato nei fondi sta diventando praticamente insostenibile, come segnalato dagli agricoltori in molti incontri svoltisi presso la residenza municipale, e devono essere assunti i conseguenti provvedimenti, non più rinviabili;

VISTO l'art.56 della Legge Regionale del Veneto n. 11 del 02.04.2014 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2014" che testualmente recita:

"1. E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

2. al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale, dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottarsi omissis...";

VISTO il Regolamento Forestale Regionale n. 1 del 29.06.1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto", che all'art.55 (*Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi ed in prossimità dei medesimi*) non esclude in via generale l'abbruciamento delle ristoppie e dei residui vegetali, disponendo quanto segue:



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

- “1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi.*
- 2. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a m. 100 dai boschi purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura ed all'intensità del fuoco medesimo.*
- 3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito a distanze superiori a m. 80 dal bosco.*
- 4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola, è consentito anche a distanze inferiori a m. 80 dal bosco, purché il terreno su cui viene acceso il fuoco sia circoscritto ed isolato naturalmente ovvero con solchi di aratro, zappature per l'eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; l'abbruciamento è vietato quando spira il vento”;*

VISTE le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 52 del 13.09.1978, aggiornate con deliberazione del Consiglio Regionale 23.10.2003, che all'art.24 - cautela per l'accensione del fuoco nei boschi, prevedono quanto segue:

“E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi. L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con efficace viale tagliafuoco o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento”;

VISTO che le disposizioni in materia forestale e ambientale, vigenti o in fase di approvazione, non vietano dunque, di per sé, l'abbruciamento dei residui delle lavorazioni in campagna, sottoponendolo se del caso alle dovute cautele, intese ad ovviare al rischio di diffusione di incendi salvo escluderlo in radice in taluni periodi, in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o in caso di adozione di specifici provvedimenti di divieto appositamente motivati;

VISTA la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli nonché dei proprietari di fondi, per far fronte all'emergenza di smaltimento dei residui di potatura, manifestate in vari incontri svoltisi presso la sede municipale;

CONSIDERATA la comunicazione di sospensione da parte della Regione Veneto a causa dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ritirato con provvedimento del 06.03.2020;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 89 del 29.09.2020 avente ad oggetto “Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali per le annualità 2020/2021 ai sensi della Legge regionale n.11 del 02/04/2014”, che al punto 1, lett. e), ed al punto 3, testualmente recita:

e) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, il LUNEDI', MERCOLEDI' e SABATO, a partire alle ore 05:00 del mattino ed il fuoco deve estinguersi entro e non oltre le ore 11:00 antimeridiane;
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00, con pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00;

ATTESA la necessità di apportare delle modifiche per quanto concerne sia gli orari che l'importo della sanzione amministrativa, recependo le direttive impartite in merito dal Sindaco e dal Consigliere comunale delegato;



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

VISTO il Decreto L.vo n.267/2000 ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Forestale della Regione Veneto;

ORDINA

1. Che **da mercoledì 07 ottobre 2020 a lunedì 31 maggio 2021** sia consentita la combustione, sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura (ramaglie) provenienti dall'attività olivicola, alle seguenti condizioni:

a) la combustione deve avvenire sotto la costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia. È vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

b) la combustione deve essere effettuata in unico cumulo di dimensione limitata, non superiore ad UNO (1) metro stero per volta per un totale di TRE (3) metri steri al giorno nel medesimo focolaio, (lo stero è l'unità di misura di volume apparente, usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente, da parte dello stesso proprietario o conduttore. Il proprietario o il conduttore dovrà aver cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

c) la combustione deve avvenire ad almeno CENTO (100) metri da edifici di terzi e da zone boscate;

d) possono essere destinati alla combustione all'aperto solo gli scarti agricoli da potatura, provenienti dai fondi stessi in cui sono stati prodotti. Sono esclusi gli scarti provenienti dalla potatura di olivi ubicati in giardini privati ed aventi finalità prettamente ornamentali, indicativamente in numero minore di n. 5 piante;

e) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento, il LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e SABATO, a partire alle ore 06:00 del mattino ed il fuoco deve estinguersi entro e non oltre le ore 11:00 antimeridiane;

f) il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 05 metri, priva di vegetazione;

g) i fuochi non potranno essere comunque accesi nelle aree agricole adiacenti ai boschi, ubicate ad una distanza inferiore a 100 metri dagli stessi;

2. Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni previste nella presente ordinanza, saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 50,00;



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

4. E' fatto salvo l'insindacabile provvedimento di diniego, anche verbale, impartito, dal personale della Polizia Locale, per pubblico interesse o in caso di violazione del presente provvedimento;

5. Che ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente è da intendersi revocato.

DISPONE

La presente ordinanza ha efficacia temporanea per il periodo indicato e sono fatte salve eventuali proroghe, da darsi con nuovo provvedimento espresso, qualora ne ricorrano le condizioni, in attesa di apposito regolamento;

La presente ordinanza si intende sospesa, ai sensi della D.G.R. Veneto n. 122/2015, in situazioni ambientali particolari, quali periodi di "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" e superamento di uno o più valori limite di PM10 e/o il valore obiettivo di benzo(a)pirene ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che saranno tempestivamente comunicate tramite avvisi pubblici;

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune e la trasmissione del presente atto agli Uffici competenti per la vigilanza e il rispetto delle ordinanze di questo ufficio,

Tutti i precedenti provvedimenti in contrasto con la presente si intendono revocati.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso al Giudice Amministrativo – T.A.R. Veneto - ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 e successive modificazioni o, in alternativa, al Capo della Stato, ai sensi degli artt. 8 e successivi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Comunale.

Il Sindaco
Stefano Nicotra / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)